

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 1° MARZO 2016, N. 3

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2016

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2016 è prorogato fino al 31 marzo 2016 secondo le disposizioni e i principi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2016, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "e secondo le disposizioni e i principi del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni";
- b) nel comma 2 le parole "sia per le autorizzazioni di impegno sia per quelle di pagamento" sono soppresse;
- c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti giuridici dal 1° marzo 2016.